

Le linee guida licenziate dal Mef necessitano di una matrice a beneficio degli operatori

Una bussola per i controlli Pnrr

Focus su tracciabilità delle spese e prevenzione corruzione

DI MAURIZIO CARI

Nel tentare di coordinare i tanti suggerimenti contenuti nelle linee guida, licenziate dal Mef in agosto 2022 (versione 1.0), dedicate ai controlli, si necessita di una matrice che guidi gli operatori del settore nell'individuare particolari criticità procedurali. Si tratterà di un ausilio per tutte le fasi di controllo nell'ambito delle procedure Pnrr, che si attuerà tramite un sistema di tracciabilità telematica e regole di prevenzione e contrasto alla corruzione.

Nelle linee guida si articolano i vari flussi procedurali relativi ai processi di controllo e rendicontazione del Pnrr. Alle attività descritte in fasi e step procedurali si individuano i soggetti preposti alla loro concreta attuazione.

Tra le aree sensibili del procedimento amministrativo si hanno in particolare:

- Tracciabilità delle spese;
- Prevenzione e contrasto della corruzione.

In merito alla tracciabilità delle spese di investimento si avvia un processo di controllo (incrociato) che

presidia i casi di frode, di corruzione, di conflitto di interessi, e infine di tutela del rischio di erogazione di un doppio finanziamento riferito allo stesso progetto. Il sistema prevede che il soggetto attuatore sia in possesso del Codice unico di progetto (Cup), identificativo di un progetto d'investimento pubblico. A ciò si aggiunge il codice identificativo di gara (Cig) che viene richiesto dalla stazione appaltante (attuatrice) attraverso il portale di Anac, al fine della tracciabilità dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni. Ulteriore strumento di controllo è rappresentato dalla

Nelle linee guida si articolano i vari flussi procedurali relativi ai processi di rendicontazione. In merito alla tracciabilità delle spese di investimento si avvia un processo di controllo che presidia i casi di frode, corruzione e conflitto di interessi.

Fatturazione elettronica. Le linee guida del ministero guidato da **Daniele Franco**, sempre in merito alla tracciabilità delle spese e facendo riferimento



Daniele Franco

all'art. 9 del decreto-legge n. 77/2021, dispongono l'obbligo di utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle transazioni finanziarie inerenti alle commesse pubbliche con obbligo di mappatura delle transazioni.

Con riguardo alle misure idonee a contrastare il fenomeno della corruzione, le linee dedicano un paragrafo (il 3.2), alla Prevenzione e contrasto della corruzione, richiamando necessariamente il documento in consultazione che accompagna il "Piano triennale di prevenzione della

corruzione e per la trasparenza- (Ptpct)" per l'aggiornamento annuale, obbligatorio ex lege 190/2012. Il piano anticorruzione è supportato da ulteriori obblighi normativi, contenuti nel decreto legge 80/2021, nel dpr 81/2022 e nel decreto ministeriale del



24.6.2022 (Piao) e dall'osservanza delle misure di prevenzione della corruzione, contenute nel modello organizzativo (dlgs 231/2001). Le misure richiamate, seppure in via del tutto esemplificative riguardano:

- separazione delle funzioni;
- meccanismi di rotazione del personale;
- rilascio di apposite dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità;
- misure atte alla concreta attuazione della pubblicità e trasparenza;
- procedure di Whistleblowing;
- stretta osservanza delle politiche di etica e integrità;
- divieto di pantouflage o revolving doors;
- vigilanza da parte del dirigente sul rispetto delle regole previste dal codice di comportamento, delle regole in materia di conflitto di interessi, incompatibilità e cumulo d'impieghi da parte del personale assegnato al suo ufficio;
- tenuta del registro che consente una completa, corretta e tempestiva tracciatura dei conflitti di interessi, agevolando le attività di vigilanza e controllo.

— © Riproduzione riservata —

Recovery e digitalizzazione, la scelta di fornitori qualificati è cruciale

DI VINCENZO DI GREGORIO
E VINCENZO GRECO

Gli avvisi pubblicati dal ministero della transizione digitale (Spid/Cie, PagoPa, Io-App, migrazione al Cloud e esperienza del cittadino nei servizi pubblici) hanno fatto registrare un'adesione significativa da parte dei comuni italiani, con la quasi totalità dell'utilizzo dei fondi messi a disposizione dalla Misura 1, Componente 1 del Pnrr. Un risultato che è andato oltre le aspettative dello stesso Ministero, reso possibile anche grazie alla collaborazione tra pubblico e privato che ha visto, in questa prima fase, i fornitori e i partner tecnologici affiancare gli enti locali, spesso carenti di professionalità adeguate, nel processo di candidatura agli avvisi pubblicati sulla piattaforma Pa digitale 2026.

Le incombenze

Ottenuto il decreto finanziamento inizia però adesso per i comuni una fase ben più complessa e articolata, non priva di insidie, in cui la scelta di fornitori qualificati sarà determinante per garantire il raggiungimento degli obiettivi.

Per meglio capire l'importanza di questa delicata fase esemplifichiamo i singoli processi a cui gli enti sono chiamati a:

- Individuare il Rup;
- Censire i cosiddetti "bisogni" che successivamente dovranno essere tradotti in progetti da parte dei partner tecnologici;
- Scegliere un fornitore capace di rispettare i requisiti, le condizioni e i tempi di fornitura richiesti dai bandi;
- Predisporre un adeguato impianto contabile per una più immediata e corretta contabilizzazione del progetto;
- Predisporre una "cabina di regia" che, di concerto con Rup e il fornitore, invii al ministero, attraverso il portale Pa Digitale 2026, con cadenza mensile, il monitoraggio delle attività per ogni progetto finanziato;
- Attendere la validazione del progetto che sarà rilasciata dal Ministero a seguito del raggiungimento di specifici obiettivi predefiniti per ottenimento dei fondi richiesti ampiamente documentati;
- Predisporre la liquidazione del fornitore subito dopo la validazione.

Gli attori principali del procedimento possono essere identificati nel segretario comunale, nell'ufficio di ragioneria e naturalmente negli amministratori comunali. Tuttavia, la complessità degli adempimenti appena evidenziati pone al centro del processo analizzato un'altra figura altrettanto importante: il fornitore.

Il ruolo dei fornitori

La missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) infatti crea le condizioni per accelerare in modo strutturale la trasformazione digitale del Paese attraverso una collaborazione tra pubblico e privato, anche al fine di dare impulso al mercato con una richiesta aperta di servizi digitali e in cloud a tutte le aziende in grado di produrli.

Una condizione ideale che non deve lasciare spazio a nessun tentativo di azione al rialzo da parte di eventuali fornitori attratti dall'ingenti somme nella disponibilità dei comuni, ma che deve invece riconoscere e premiare tutte quelle aziende impegnate a valorizzare il proprio know-how, mediante investimenti in ricerca e sviluppo, spesso assumendo nuo-

ve risorse, al fine di offrire agli enti l'adeguata competenza di cui necessitano e di erogare la fornitura nei tempi imposti dai bandi. Non è più il tempo di alimentare dunque le vecchie logiche del passato, che hanno visto gli enti spesso riporre la scelta su un fornitore già partner, per paura di interferire con il normale funzionamento delle cose, riponendo le scelte sempre più spesso sullo stesso fornitore e contribuendo così a generare posizioni di monopolio a danno della libera concorrenza. Una prassi che lo stesso legislatore ha deciso di arginare, ponendo tra i principi fondamentali di Pa Digitale 2026, l'interoperabilità, che impone ai servizi legati al digitale e quindi agli applicativi coinvolti la possibilità di scambiare informazioni tra loro anche se appartenenti a fornitori diversi. In questo campo non privo di insidie spetta ai comuni individuare i loro fornitori, consapevoli che la loro scelta inciderà in modo significativo nel trasformare un "potenziale finanziamento" in un "reale finanziamento", annullando o meno il rischio di un eventuale revoca dello stesso.

— © Riproduzione riservata —